



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
E L'INNOVAZIONE

**ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL
PERSONALE A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI ALL'ESTERO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

L'AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

VISTO l'Accordo Successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il 12 aprile 2001 (di seguito "Accordo Successivo") come richiamato dall'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare l'articolo 32, quale norma concernente l'utilizzo delle risorse che compongono il Fondo unico di amministrazione con cui sono remunerate le diverse indennità nonché la produttività organizzativa e individuale;

VISTO il Contratto Integrativo 1998-2001 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il 19 dicembre 2001 (di seguito "Contratto Integrativo"), e in particolare l'art. 3, punto 2, ultimi due commi;

VISTO il Contratto Integrativo 2016-2018 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il 19 maggio 2020, ed in particolare l'art. 2, commi 2, 3 e 4;

VISTA la Sequenza contrattuale ad integrazione del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 relativa al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritta il 27 giugno 2024, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

CONSIDERATO che con nota ID 2719197, Repertorio Fed. 2024-26854, dell'8 marzo 2024, l'Ufficio VI della Direzione generale per le risorse e l'innovazione ha chiesto all'Ufficio centrale del bilancio di disporre la conservazione come "residui di lettera F", per l'utilizzo nell'esercizio 2024, degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2023 sul capitolo 1283;

CONSIDERATO che con i decreti ministeriali n. 5153/864 del 5 aprile 2024 e n. 5153/862 del 5 aprile 2024 sono stati definiti gli importi da erogare, sul capitolo 1283 per l'esercizio 2023, a vantaggio del personale con contratto regolato dalla legge italiana, a titolo di compenso differenziato e di progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 9 e 12 e delle Tabelle A, B e C dell'Accordo Successivo, come sostituite e modificate dall'art. 2, comma 5, del Contratto Integrativo 2016-2018 citato, per un ammontare pari rispettivamente ad euro 89.386,00 e ad euro 335.503,10;

concordano di disciplinare la ripartizione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate relative all'anno 2023 come segue:

Articolo 1

1. Le parti concordano di utilizzare l'ammontare di euro 1.772.718,38, evidenziato sui fondi a valere per l'esercizio finanziario 2023 sul capitolo 1283, al fine di corrispondere al personale con contratto regolato dalla legge italiana il trattamento accessorio sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli 2 e 3. I relativi oneri graveranno sui fondi residui presenti sul capitolo 1283.
2. Per tale importo, i criteri di distribuzione del trattamento accessorio, descritti nei successivi articoli 2 e 3, dovranno essere oggetto di informativa successiva alle R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali rappresentative.
3. Fatto salvo il rispetto dei criteri indicati dai successivi articoli 2 e 3, la corresponsione dei benefici descritti nei medesimi articoli avviene sulla base delle prestazioni effettivamente prestate.

Articolo 2

1. Nell'ambito dell'ammontare complessivo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Accordo, le parti concordano di utilizzare l'importo massimo di euro 531.815,51 per:
 - a) compensare l'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico, nonché l'assunzione di specifiche responsabilità, per l'importo massimo complessivo quantificato in euro 265.907,76. Tale indennità è corrisposta per l'effettivo svolgimento di: attività comportanti frequenti contatti con il pubblico o attività da considerarsi usuranti per l'ambiente di lavoro, incluso quelle svolte dal personale con mansioni di autista; attività disagiati connesse alla gravosità delle articolazioni dell'orario e dei carichi di lavoro dovuta alla costante limitazione di organico nonché all'accrescimento dei compiti istituzionali; attività di supporto connesse a responsabilità contabile; assunzione di responsabilità connesse all'esercizio degli incarichi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
 - b) finanziare, per l'importo massimo complessivo di euro 265.907,76 il servizio reso in occasione di eventi culturali ed altri eventi realizzati nell'ambito di manifestazioni dirette a promuovere il Sistema Paese fuori dell'orario di servizio. In occasione di ciascun evento sarà riconosciuta un'indennità individuale pari a euro 40, nei limiti dello stanziamento a tal fine attribuito alla singola Sede. Qualora la somma degli importi delle indennità spettanti agli impiegati beneficiari di una Sede superi tali limiti, le indennità saranno corrisposte in misura proporzionale al numero di eventi nei quali gli impiegati hanno prestato la propria assistenza. La corresponsione delle indennità non ha luogo ove per le ore prestate sia stato fruito riposo compensativo.
2. I predetti incarichi dovranno risultare da ordini di servizio a firma del responsabile del personale dell'Ufficio all'estero in vigore al 31 dicembre dell'anno di riferimento o, in caso di cessazione nel corso dello stesso anno, nell'ultimo giorno di servizio.
3. Ciascuna Sede, come indicata nell'allegato 2, riceve, per il finanziamento delle indennità di cui al comma 1, un ammontare predeterminato indicato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente



Accordo. I fondi attribuiti per il pagamento di tali indennità e non utilizzati verranno distribuiti a titolo di produttività secondo i criteri di cui all'articolo 3 ed in aggiunta agli specifici importi a ciò destinati per ogni Ufficio all'estero.

Articolo 3


1. Le parti concordano altresì che l'importo di euro 1.240.902,87 sia destinato a premiare la produttività individuale e organizzativa, fermo restando quanto indicato dall'art. 2 co. 3.
2. Tenuto conto del Decreto Ministeriale 382bis del 23 dicembre 2010 e successive modificazioni, il compenso incentivante la produttività organizzativa e individuale sarà corrisposto sulla base della valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dai dipendenti, considerando il livello della partecipazione continuativa all'attività e al conseguimento dell'obiettivo dell'Ufficio, nonché del livello dell'impegno, del merito e del grado di contribuzione individuale misurato sulla base dei parametri di riferimento adottati dall'Amministrazione.
3. Ciascuna Sede, come indicata nell'allegato 2, riceve, per il finanziamento della produttività organizzativa e individuale, un ammontare predeterminato indicato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.

Roma, li 09/12/2024

La Direttrice Generale per le
Risorse e l'Innovazione
Min. Plen. Patrizia Falcinelli



FP CGIL



CISL FP



UIL PA



FED. CONFSAI UNSA



CONFINTESA FP

FIRMATO A DISTANZA

FLP

USB
